

COMUNE di BASIANO



**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI
BASIANO E DI MASATE**

(Provincia di Milano)

COMUNE DI MASATE



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
PATROCINI ALLE FORME
ASSOCIATIVE**

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 *Finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte dell'Unione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 2 *Natura e tipologia dei contributi e vantaggi economici*

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario, oppure a programmi di interventi o attività di più ampio respiro e durata.
2. Per contributo ordinario s'intende l'erogazione di denaro a sostegno delle associazioni per la loro attività istituzionale.
3. Per contributo straordinario s'intende l'erogazione di denaro a sostegno di attività ed iniziative specifiche.
4. Sono considerati vantaggi economici l'applicazione di tariffe o prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi, beni mobili o l'utilizzo di beni immobili di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 3 *Aree di intervento*

1. L'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate favorisce, mediante la concessione di contributi ed altri vantaggi economici, lo sviluppo dei seguenti interventi:
 - a) sostegno alle politiche sociali;
 - b) impegno civile, tutela e promozione della pace e dei diritti umani;
 - c) attività culturali;
 - d) attività educative;
 - e) tutela e promozione dell'ambiente;
 - f) sviluppo economico;
 - g) attività ricreative e sportive;

Art. 4 *Soggetti beneficiari e criteri generali*

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta, in via preferenziale, a favore dei soggetti che risultano iscritti all'Albo delle Associazioni che operano, senza fini di lucro, sul territorio dell'Unione e a favore della comunità locale.
E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione dell'Unione individua i seguenti criteri:
 - a) per le attività ordinarie svolte dalle associazioni nel corso dell'anno (contributo ordinario):

- Costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- particolare interesse dell'Amministrazione nei confronti dell'attività svolta e coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione contenute nel bilancio;
- realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili e giovani;
- benefici diretti dell'iniziativa a favore della popolazione dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate;
- rendicontazione delle spese e delle entrate;
- presenza o meno di contributi e sponsorizzazioni da parte di altri enti pubblici o privati;

b) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti (contributo straordinario):

- contenuto dell'iniziativa;
- finalità pubblica o di pubblico interesse;
- livello di partecipazione;
- preventivo di spesa;

Art. 5

Requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 4, tutte le associazioni e le organizzazioni regolarmente costituite in base alla Legge n. 383/00 e n. 266/91, nonché alla normativa vigente in materia e in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) attività associativa svolta nell'ambito dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate;
 - b) numero di soci o aderenti non inferiore a 10;
 - c) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo e dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità degli organi e delle cariche di rappresentanza;
2. La domanda di iscrizione all'albo delle Associazioni è presentata in carta semplice al Presidente dell'Unione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - esatta denominazione dell'Associazione;
 - indirizzo della sede legale;
 - nominativo del legale rappresentante;
 - numero degli iscritti;

Con la richiesta, e affinché questa possa essere presa in considerazione, dovranno essere prodotti copia dello statuto e sintetica relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende realizzare

Art. 6

Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi straordinari e vantaggi economici può essere disposta anche a favore di enti, associazioni ed organizzazioni non iscritti all'Albo delle Associazioni purché si tratti di specifiche

iniziative di particolare interesse per il territorio o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

2. La concessione di vantaggi economici può altresì essere disposta per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale e per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
3. Mirati contributi possono essere concessi per servizi ed attività posti in essere dalle Associazioni, attinenti a compiti istituzionali dell'Ente concedente e regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta. La stipula delle predette convenzioni esclude in principio la concessione di contributi ordinari alle Associazioni stesse.

Art. 7

Modalità, termini e requisiti per la presentazione dell'istanza

1. Le istanze relative alla concessione di contributo **ordinario** devono pervenire al protocollo dell'ente entro il 30 aprile di ogni anno, mediante preliminare avviso pubblico a cura del Responsabile che, nel termine di 30 giorni dalla stessa data, provvederà all'istruttoria.
2. Per le attività ed iniziative di carattere occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo **straordinario** dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività proposta. Il settore di competenza entro 15 giorni dalla presentazione provvederà all'istruttoria.
3. Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'associazione, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
 - a) per le attività ordinarie:
 - relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta;
 - atto costitutivo dell'organismo proponente unitamente allo statuto ove non già in possesso dell'Unione;
 - rendiconto riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - dichiarazione relativa ad eventuali contributi o sponsorizzazioni erogati, nel corso dell'anno e per l'attività svolta, da parti di enti pubblici o privati;
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - b) per le attività occasionali o per singoli progetti:
 - relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o del progetto da programmare, indicante il luogo, la data di svolgimento e la richiesta del contributo o altro vantaggio economico;
 - atto costitutivo dell'organismo proponente unitamente allo statuto ove non già in possesso dell'Unione;
 - preventivo di spesa dell'iniziativa o del progetto suddiviso per voci ed indicante eventuali introiti compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
 - entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa/progetto relazione sul relativo svolgimento e documentazione regolare anche ai fini fiscali, probante le spese effettivamente sostenute.
4. L'Ente beneficiario del contributo o del vantaggio economico è tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate" sui volantini, inviti e manifesti che pubblicizzino l'attività o il progetto per cui abbia

ricevuto il contributo o il vantaggio economico, previa visione del predetto materiale da parte della Giunta.

Art. 8 ***Esame della domanda***

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta dell'Unione con proprio provvedimento su proposta del Responsabile del Settore competente in conformità alle norme del presente Regolamento.
2. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che, ai fini dell'erogazione dei contributi, non sono considerate le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi anche parziali, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
3. Non sono prese in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta o non conferme a quanto prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento.
4. Il Responsabile del settore competente può richiedere, qualora lo ritenga opportuno, la presentazione dei documenti giustificativi dei dati riportati in consuntivo o in bilancio.

Art. 9 ***Modalità di erogazione***

1. I contributi ordinari verranno erogati, di norma, in due rate:
 - il 70% entro il 30.06 dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono;
 - il 30% a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto che dovrà essere trasmesso entro il 31.03 dell'anno successivo al quale gli stessi si riferiscono;
2. Il contributo straordinario è corrisposto anch'esso attraverso due rate:
 - un anticipo del 30% erogato all'approvazione del progetto/iniziativa da parte dell'Amministrazione dell'Unione;
 - saldo, pari al 70%, a conclusione del progetto/iniziativa, documentato da apposita relazione così come indicato dalla lettera b), comma 3 dell'art. 7.

Art. 10 ***Revoca e recupero del contributo***

1. La Giunta, su proposta motivata del Responsabile di Settore, revoca la concessione del contributo e dispone il recupero di eventuali somme già concesse, nel caso di mancata realizzazione dell'attività/progetto o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione nonché l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 7, comma 3, lettera b), ultimo punto.
2. Si procederà inoltre alla revoca di contributo e dispone il recupero di eventuali somme già concesse, in caso di dichiarazioni false rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 7.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATROCINIO

Art. 11 *Patrocinio dell'Unione*

1. L'Unione favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa e sportiva che siano rivolte alla collettività. Per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Unione si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
2. Per patrocinio s'intende una forma di apprezzamento e adesione a manifestazioni, eventi o iniziative promosse da associazioni, enti e comitati di particolare rilievo istituzionale e ritenute meritevoli per le loro finalità.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a enti, organizzazioni, comitati ed associazioni iscritti all'albo delle associazioni che lo richiedano.
4. Sono escluse le iniziative proposte da singoli soggetti e che perseguono fini di lucro.
5. La richiesta di patrocinio deve essere coerente rispetto ai programmi formulati dall'Amministrazione e alle sue finalità istituzionali.
6. La concessione del patrocinio comporta per il destinatario, l'obbligo di citare il riconoscimento negli strumenti di diffusione dell'iniziativa, mediante l'uso dello stemma e l'inserimento della dicitura "con il patrocinio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate".

Art. 12 *Modalità di presentazione della richiesta di Patrocinio*

1. La richiesta di patrocinio, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'attività patrocinata; qualora la stessa sia accompagnata da una richiesta di sostegno economico si rimanda al precedente art. 7, comma 3, lettera b) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto unicamente il patrocinio, la stessa deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività patrocinata e deve indicare il genere d'iniziativa, il programma e le date di svolgimento.
3. La richiesta di Patrocinio deve essere trasmessa per l'istruttoria al competente Responsabile di Settore il quale procederà:
 - a verificare il rispetto dei principi dell'art. 11;
 - a predisporre la proposta per l'acquisizione del parere della Giunta dell'Unione;
 - a predisporre, se è stato espresso parere favorevole, l'atto di concessione del Patrocinio da sottoporre alla firma del Presidente o, in caso contrario, la risposta all'associazione richiedente.

Art. 13 *Disposizioni finali*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2012.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.